

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1365

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE LUCA e ANGELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1995

---

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli, concernenti l'esenzione dall'imposta di società, associazioni, centri sociali, circoli senza fini di lucro nonché degli spettacoli di beneficenza

---

ONOREVOLI SENATORI. - In attesa della riforma del nostro sistema fiscale, è urgente rimuoverne alcune delle più vistose ingiustizie.

Tra queste può essere annoverata la soggezione all'imposta sugli spettacoli (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640), delle organizzazioni *non profit* (società, associazioni, centri sociali, circoli senza fini di lucro) nonchè degli spettacoli di beneficenza, da chiunque organizzati.

Senza che ne derivi un gettito rilevante per l'erario (che ne ricava, infatti, complessivamente appena 492 miliardi di lire all'anno), detta imposta risulta eccessivamente onerosa - sia sul piano economico che sul piano degli adempimenti a carico dei contribuenti (affatto sproporzionati rispetto al risultato conseguito) - oltrechè palesemente iniqua, (soprattutto) ove colpisca - attraverso le organizzazioni *non profit* ricordate e gli spettacoli di beneficenza - attività di impiego del tempo libero (spettacoli di vario genere, giochi, scommesse, altre attività ricreative eccetera) che sono destinate, (quanto meno) prevalentemente, a cittadini di basso reddito e, peraltro, sono improduttive di lucro per gli organizzatori.

La rimozione della prospettata iniquità è dal presente disegno di legge affidata - in attesa della riforma fiscale - alla *novellazione* di alcune disposizioni della disciplina concernente, appunto, l'imposta sugli spettacoli (decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, appunto, e successive modifiche).

Con la esenzione soggettiva dall'imposta delle previste organizzazioni *non profit* e l'esenzione oggettiva degli spettacoli di beneficenza si coniuga quindi - senza che ne derivi, per quanto si è detto, una perdita rilevante per l'erario - la correlata liberazione dagli onerosi adempimenti a carico dei contribuenti.

Ne risulta - con la rimozione della prospettata iniquità - la promozione della funzione sociale, che viene istituzionalmente assolta, appunto, dai beneficiari dell'esenzione.

Il presente disegno di legge - volto a realizzare gli obiettivi menzionati - consta di quattro articoli.

L'articolo 1, infatti, inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 un articolo che stabilisce l'esenzione dall'imposta di organizzazioni *non profit* indicate contestualmente (società, associazioni, centri sociali, circoli senza fini di lucro, appunto).

L'articolo 2 reca l'abrogazione espressa di alcune disposizioni dello stesso decreto presidenziale, che suppongono la soggezione all'imposta sugli spettacoli di dette organizzazioni *non profit* (terzo e quarto comma dell'articolo 3; ultimo comma dell'articolo 4; lettera d del primo comma dell'articolo 15) oppure assoggettano, alla medesima imposta, spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza o comunque non di lucro.

L'articolo 3 prevede, poi, la soppressione dell'esplicito riferimento, nel numero 6) della tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n.640 del 1972 - a «circoli o associazioni di qualunque specie».

L'articolo 4, infine, prevede (ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) che le minori entrate - conseguenti alle modifiche apportate, contestualmente, alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli - debbano essere compensate dal corrispondente aumento delle aliquote delle imposte sugli giochi, scommesse, lotterie e proventi delle case da gioco (aumento che risulta coerente, sia detto per inciso, con il giudizio di disvalore che, che in ordine a giochi, scommesse e lotterie, pare proposto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza 24 marzo 1994, in causa C - 275/92).

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Esenzione soggettiva dall'imposta*). - 1. Sono esenti dall'imposta le società, i circoli, i centri sociali e le associazioni che non perseguono fini di lucro.».

**Art.2.**

(*Abrogazioni espresse*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640:

- a) terzo e quarto comma dell'articolo 3;
- b) ultimo comma dell'articolo 4;
- c) articolo 5, come modificato dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- d) lettera d) del primo comma dell'articolo 15.

**Art.3.**

(*Modifiche*)

1. Al numero 6 della tariffa, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, le parole da: «sia nei luoghi» a «qualunque specie» sono sostituite dalle seguenti: «nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma non nell'ambito dello spettacolo viaggiante;».

**Art.4.**

(*Copertura finanziaria*)

1. Alle minori entrate, derivanti dalle modifiche apportate dalla presente legge alla

disciplina dell'imposta sugli spettacoli, si fa fronte con un corrispondente aumento delle aliquote su giochi, scommesse, lotterie, proventi delle case da gioco, che il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.